

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5513 del 29/09/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 - SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.N.C. DI FERRARI M. - SONCINI P. - DOMANDA 30/10/2024 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IGIENICO-ASSIMILATI E CONSUMO UMANO, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI PARMA (PR), LOC. RAVADESE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR24A0050. SINADOC 35472/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5761 del 29/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015, 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PRESO ATTO che con domanda prot. 196170/2024 del 30/10/2024, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, la SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.N.C. DI FERRARI M. - SONCINI P., C.F. 02007010347, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Parma (PR), località Ravadese, ad uso igienico-assimilati e consumo umano (codice pratica PR24A0050);

DATO ATTO che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato;

VISTO:

- la richiesta di integrazioni documentali di questa Agenzia prot. 87042 del 12/05/2025;
- le integrazioni pervenute con prot.105382 del 12/06/2025;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati e consumo umano;
- il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente e relativo piano di sfruttamento) è da ritenersi compatibile ai sensi delle DGR 1195/2016 e 1415/2016;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 356 del 20/11/2024 senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessario nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

DATO ATTO che:

- in data 04/08/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 04/08/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla PROVINCIA DI PARMA, pervenuto con nota prot. 217249 del 02/12/2024;
- del parere favorevole espresso da ATERSIR pervenuto con nota prot. 205515 del 13/11/2024;
- del parere favorevole, allegato alla presente e parte integrante della presente determinazione, espresso da AUSL di Parma pervenuto con nota prot. 84831 del 07/05/2025, che contiene indicazioni specifiche per il richiedente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha versato l'importo di 341,97 euro a titolo di canone 2025;
- ha versato la somma pari a 341,97 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta fondata sulle dichiarazioni e requisiti contenuti nell'istanza, non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR24A0050;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.N.C. DI FERRARI M. - SONCINI P., C.F. 02007010347, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR24A0050, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante n.2 pozzi con le caratteristiche illustrate nel disciplinare allegato al presente provvedimento;
- ubicazione del prelievo: Comune di Parma (PR), località Ravadese, su terreno di proprietà del concessionario, tramite n.2 pozzi censiti come segue:

Pozzo	Foglio	Mappale	Coordinate UTM RER	profondità
P1	6	218	x 610365 y 969392	38
P2	6	176	x 610332 y 969382	40

- destinazione della risorsa ad uso **igienico-assimilati e consumo umano**;

- portata massima complessiva di esercizio pari a l/s **2**; di cui 1,9 l/s (pozzo P1) per uso igienico ed assimilati (reintegro da evaporazione di un lago artificiale esistente) e 0,1 l/s (pozzo P2) per consumo umano;
 - limite di volume d'acqua complessivamente prelevato pari a **4108** mc/annui, di cui 3100 mc/annui (pozzo P1) per uso igienico ed assimilati e 1008 mc/annui (pozzo P2) per consumo umano;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31/12/2034**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'**anno 2025** in **341,97 euro** e di dare atto che esso è stato pagato;
 5. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale** in **341,97 euro** e di dare atto che esso è stato versato;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di Arpae;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio;
11. di rendere noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
13. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla SOCIETA' AGRICOLA IL GELSO S.N.C. DI FERRARI M. - SONCINI P., C.F. 02007010347 (codice pratica PR24A0050).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi.

Il pozzo P1 ha profondità di m 38, tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 150 ed è equipaggiato con elettropompa verticale sommersa della potenza di kw 1,5.

Il pozzo P2 ha profondità di m 40, tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 150 ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 0,75.

2. L'opera di presa è sita in Comune di Parma (PR), località Ravadese, su terreno di proprietà del concessionario, tramite n.2 pozzi censiti come segue:

Pozzo	Foglio	Mappale	Coordinate UTM RER	profondità
P1	6	218	x 610365 y 969392	38
P2	6	176	x 610332 y 969382	40

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso **igienico-assimilati e consumo umano**. Il pozzo P1 è utilizzato per compensare l'evaporazione di un lago artificiale esistente. Il pozzo P2 viene utilizzato a servizio di un'attività di ristorazione stagionale.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s **2,0** e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui **4108**.

Il pozzo P1 ha una portata di 1,9 l/s ed un limite di volume prelevato di 3100 mc/annui.

Il pozzo P2 ha una portata di 0,1 l/s ed un limite di volume prelevato di 1008 mc/annui.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice ER: 0630ER-DQ2-PPCS - Nome: Pianura Alluvionale Padana confinato superiore - Stato quantitativo: Buono.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Per l' **anno 2025** il canone è determinato in **341,97 euro**.

2. Il pagamento dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **341,97 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli

eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **(per consumo umano) Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione, ove previsto, al competente Servizio dell'Autorità Sanitaria Locale dei programmi di controlli sulle acque prelevate ad uso consumo umano nonché ad effettuare, a sua cura e spese, i controlli e le analisi volti ad attestare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Gli esiti di tali controlli ed analisi

dovranno essere inviati al suddetto competente Servizio dell'A.U.S.L. A tutela dell'opera di presa, il concessionario è, inoltre, tenuto a porre in essere gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ed evitare rischi e fenomeni di inquinamento da agenti chimici e organici; sono, in ogni caso, fatte salve tutte le prescrizioni legislative, normative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque destinate al consumo umano. Al concessionario è attribuita ogni responsabilità derivante dall'utilizzo potabile della risorsa idrica prelevata sollevando al riguardo l'amministrazione concedente.

10. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

11. Osservanza di leggi e regolamenti – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.



STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.A.N. PARMA/SUD-EST

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Area
Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio
Nell'Emilia)
aoopc@cert.arpa.emr.it

Società Agricola di Ferrari M. - Soncini
P. Il Gelso s.n.c.
aziendaagricolaailgelsosnc@legalmail.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 83136/2025 del 06/05/2025 alle ore 09:27) PROC. PR24A0050
Domanda di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso igienico e
assimilati e consumo umano nel comune di PARMA (PR), località Ravadese. Sollecito
parere di competenza

In riferimento al prot AUSLPR n. 0032252 del 06/05/25, riguardante PROC. PR24A0050, domanda di
concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per uso igienico e consumo umano nel comune di
PARMA (PR), località Ravadese, da parte della ditta Società Agricola Il Gelso s.n.c. di Ferrari M – Soncini
P., vista e valutata la documentazione allegata, si esprime il parere favorevole.

In particolare, per quanto riguarda il pozzo denominato P2 a servizio dell'attività di ristorazione
agrituristica, considerando la normativa di settore in particolare il D. Lgs 18/2023 e la nota RER
Prot. 22.01.2025.0063973 "Trasmissione indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare", si
precisa che l'operatore del settore alimentare (OSA) :

- È responsabile della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile proveniente da approvvigionamento autonomo;
- Dovrà provvedere all'effettuazione dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) di cui all'art. 5 e allegato 2 cap. 7 "Rifornimento idrico" del Regolamento CE 852/2004;
- Dovrà definire il piano di campionamento acque stagionale ed effettuare analisi atte alla verifica del rispetto dei valori di parametro ai sensi del D. Lgs 18/2023, oltre che provvedere alla periodica manutenzione degli impianti installati per garantirne il corretto funzionamento.

Cordiali saluti.

Per il Direttore del Servizio

Tijana Lalic
STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.A.N. PARMA/SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Responsabile procedimento:
Tijana Lalic

Firmato digitalmente da:

Tijana Lalic

Tijana Lalic
STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.A.N. PARMA/SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.